

ne (12) pronunciata con riferimento al testo unico delle leggi delle imposte dirette del 1958 (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), su cui è opportuno soffermarsi brevemente.

In tale sentenza, la Suprema Corte riconobbe, pur in assenza di specifiche previsioni legislative in tal senso, la piena rilevanza fiscale del disavanzo da annullamento. Osservava il giudice di legittimità come non fosse assoggettabile ad imposta l'assorbimento del disavanzo mediante rivalutazione dei beni dell'incorporata, « comunque essa fosse rappresentata (rivalutazione effettiva e diretta di uno o più cespiti autonomamente individuati, o rivalutazione indiretta dell'intera azienda acquisita mercé iscrizione di una posta a titolo di avviamento) » (...) « e ciò in quanto tale rivalutazione ha la finalità di evitare che dal bilancio emerga una perdita pari al plusvalore esborsato ». Secondo il ragionamento della Cassazione la rivalutazione in franchigia d'imposta andava quindi a compensare una perdita che avrebbe avuto riconoscimento agli effetti reddituali.

Va inoltre rilevato che se nella sentenza non fu riconosciuta espressamente, in coerenza con le premesse nella stessa svolte, la legittimità anche della diretta deduzione della perdita di fusione, ciò fu dovuto al fatto che la Cassazione non si rappresentò l'ipotesi che la società incorporante potesse essere talvolta costretta a spendere direttamente in conto economico la differenza contabile emersa post-fusione.

È stato difatti autorevolmente sostenuto (13) come in tale sentenza è implicita l'idea che la differenza positiva di fusione debba automaticamente coincidere con la sottovalutazione di libro di quanto pervenuto dall'incorporata, di talché non sarebbe necessario dedurre direttamente a titolo di perdita il disavanzo di fusione, trovando lo stesso necessario assorbimento mediante la rivalutazione dei beni acquisiti o mediante l'iscrizione dell'avviamento.

Mediante il rinvio al precedente della Suprema Corte, la Commissione tributaria centrale ha quindi voluto evidenziare le ragioni logico-sistematiche che inducono, ora come allora, ad attribuire rilievo fiscale all'ammortamento dell'avviamento iscritto per assorbire il disavanzo. Pertanto, sebbene relativa alla previgente normativa, la decisione deve considerarsi espressiva di un orientamento tuttora valido ed estensibile alle fusioni avvenute sotto il vigore del testo unico.

In chiusura va rilevato come le indicazioni desumibili dalla decisione commentata siano riferibili anche a quelle operazioni di scissione in cui la beneficiaria preesistente sia titolare delle partecipazioni della società scissa, ovviamente operando le precisazioni e i distinguo imposti dalla specificità dell'operazione.

dott. FRANCESCO FLORENZANO

(12) V. Cass., Sez. I, 3 luglio 1986, n. 4382, in questa *Rivista*, 1987, II, p. 90 ss.

(13) Cfr. al riguardo TREMONTI, *op. cit.*, p. 100.